



STRALCIO RCA A.I.C.S. MOTOCICLISMO / AUTOMOBILISMO

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI PER I DANNI CAUSATI DURANTE LE GARE E LE COMPETIZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE E MOTOCICLISTICHE

- Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, la responsabilità civile obbligatoria derivante dall'Assicurato nella sua qualità di Organizzatore di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, anche se in circuiti chiusi. Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124 del D. Lgs. 209/2005, copre la responsabilità dell'Organizzatore e degli altri obbligati per i danni causati alle persone, agli animali e alle cose dai veicoli concorrenti e dalle cc.dd. "vetture di servizio", esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi ed ai veicoli da essi adoperati.

Ai sensi dell'articolo 124 del D. Lgs. 209/2005, pertanto, i danni derivanti da sinistro causato da partecipanti durante la gara o competizione o da conducenti delle cc.dd. "vetture di servizio" nei confronti di altri partecipanti alla stessa gara o competizione o di altri conducenti delle cc.dd. "vetture di servizio" non sono oggetto della presente copertura.

La garanzia ha effetto - per ciascun veicolo partecipante alla gara o competizione sportiva – nel momento in cui esso viene consegnato, per ordine della direzione di gara, agli addetti alle verifiche preliminari e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, esso viene riconsegnato dagli addetti alle verifiche finali.

L'effettuazione delle suddette verifiche ed i relativi orari debbono essere previste dal regolamento di gara e risultare su di esso, pena la decadenza della garanzia.

Si precisa infine che per "vetture di servizio" si intendono tutti i mezzi necessari ed indispensabili al regolare svolgimento della competizione.

A titolo esemplificativo riportiamo di seguito:

- Vettura apripista
- Vettura scopa
- Vettura riservata al Delegato all'allestimento del percorso

- Safety Car.

- Soggetti assicurati

A titolo esemplificativo, sono considerati "soggetti attivi" tutelati dalla copertura assicurativa:

- a) gli organizzatori;
- b) i proprietari dei veicoli;
- c) i conducenti dei veicoli

13 - Estensioni di garanzia

Le garanzie prestate con il presente contratto sono estese anche ai "secondi conducenti partecipanti a gare e competizioni automobilistiche e motociclistiche."

I secondi conducenti, limitatamente ai veicoli partecipanti a gare automobilistiche e motociclistiche escluse quelle di sola velocità, sono equiparati ai terzi trasportati mentre non guidano il veicolo a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento particolare di gara e siano rispettate le norme dallo stesso stabilite.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto;
- alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato.

- Estensione del novero di "terzi"

Ai fini della presente polizza, sono considerati terzi anche:

- a) i componenti il comitato organizzatore della gara o competizione sportiva, gli ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi ed all'organizzazione dell'evento motoristico, sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.
- b) i terzi trasportati, intendendo per tali esclusivamente i secondi conducenti, mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento di gara e dalle caratteristiche del veicolo.

Sono esclusi dal novero di "terzi" il conduttore e il proprietario del veicolo, limitatamente ai rischi derivanti dalla circolazione di cui all'articolo 124 del D. Lgs. 209/2005.

- Massimali assicurati

Per i rischi prestatati dalla presente polizza, la garanzia per ogni singola gara è operante fino alla concorrenza di:

- € 7.290.000,00 per sinistro, con il limite di:
- € 6.070.000,00 per danni a persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e di
- € 1.220.000,00 per danni a cose indipendentemente dal numero dei danni.

- Priorità di destinazione dei massimali

Per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 13 "Estensioni di Garanzia" la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati nel precedente articolo 15 "Massimali assicurati" i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi previsti dal citato articolo 13.

- Durata della garanzia

La durata della garanzia prestata con il presente contratto coincide con la durata complessiva della singola gara o competizione, pertanto, ai fini della presente copertura, sono equiparate a "gara":

- le relative prove ufficiali;
- le verifiche preliminari e finali, amministrative, tecniche e/o sportive;
- i trasferimenti, se consentiti dal regolamento particolare di gara e per il tempo strettamente necessario alla loro effettuazione
- qualsiasi altra operazione prevista dallo specifico regolamento di gara.

- Estensione territoriale

La garanzia di cui alla presente polizza è valida per le gare o competizioni sportive motoristiche svolte nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Sono tuttavia compresi in garanzia eventuali tratti di percorso oltre i predetti limiti territoriali ("brevi sconfinamenti") a condizione che essi siano espressamente previsti dal regolamento di gara.

- Esclusioni

La garanzia di cui alla presente polizza non è operante:

- a) se il conduttore non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione alle gare o competizioni sportive;
- b) per i danni subiti dai terzi trasportati, quando il trasporto non è effettuato in conformità alle vigenti disposizioni in materia, al regolamento di gara, alle indicazioni della carta di circolazione nonché, sempre, se il veicolo è monoposto;
- c) se la gara o competizione sportiva non è autorizzata dalle competenti Autorità;
- d) se il regolamento di gara non è approvato dai competenti Organi Sportivi di AICS;
- e) in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui l'Impresa non sia in grado di opporre eccezioni in base al comma 2 dell'articolo 144 del D. Lgs, 209/2005, la stessa si riserva il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto

corrispondere al/ai terzo/i danneggiato/i.

- Calcolo del premio

Il premio annuo lordo della presente polizza è calcolato sulla base dei seguenti elementi:

- 1) tipologia della gara o della manifestazione sportiva;
- 2) durata in giorni: a tal fine si precisa che ogni giorno è considerato intero, indipendentemente dal numero di ore nei quali si svolgono le operazioni di gara;
- 3) numero di partecipanti.

23 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Impresa alla quale è assegnata la polizza, ovvero al broker, in deroga all'articolo 1913 del Codice Civile, entro quindici giorni da quando il competente Ufficio e/o Servizio ne è venuto a conoscenza.

Nel caso di sinistro di particolare gravità (decesso, coinvolgimento di più persone, lesioni multiple), il suddetto termine per la denuncia viene ridotto a sette giorni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La denuncia di sinistro deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'evento, le cause che lo hanno determinato, le conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni e deve essere corredata con copia dell'incartamento di chiusura redatto dal Direttore di gara.

- Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.